



COMUNE DI MILANO

SAIE S.r.l.
Via Manzoni, 57
21020 - Casciago (VA)
Tel. 0332 - 825311
Fax 0332 - 225511

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

Art. 1 – La richiesta di abbonamento deve essere scritta sull'apposito stampato fornito dalla Concessionaria. La Concessionaria si riserva di darle corso dopo aver verificato se sia possibile eseguire subito l'allacciamento.

Art. 2 – La durata dell'abbonamento per lampada eterna non può essere inferiore ad un anno; esso decorre dal primo di ogni mese e sempre dopo il pagamento dei contributi di impianto, della rata di abbonamento e di ogni altra spesa prevista. L'abbonamento si intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per egual periodo di tempo, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta almeno un mese prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata diretta alla Concessionaria al suo domicilio legale, o presentata presso gli sportelli della Società aperti nei Cimiteri. Tutti i prezzi, tariffe, canoni e spese esposti nel presente Capitolato di concessione si intendono al netto dell'IVA e delle spese di esazione.

Art. 3 – Il canone annuo per ogni lampada eterna accesa senza soluzione di continuità è di € 13,01 (trediceuro/01) + IVA e dovrà essere pagato annualmente, anticipatamente, in un'unica soluzione. Per ogni esazione verrà applicato un diritto fisso di € 1,82 (uneuro/82) + IVA.

La tariffa giornaliera per le lampade occasionali, accese in determinate ricorrenze e su richiesta dei singoli cittadini, è di € 0,61 (zero/61) + IVA per ogni lampada installata su apparecchiature speciali, quali ovali, ribalte, croci, ecc.

Il canone di abbonamento per lampada eterna comprende il consumo di energia elettrica, il ricambio gratuito delle lampadine bruciate, la sorveglianza e manutenzione della rete.

La tariffa giornaliera per le lampade occasionali comprende l'installazione e la disinstallazione delle lampade e il consumo di energia elettrica. Resta esclusa la fornitura delle apparecchiature speciali.

Le lampade occasionali potranno essere allacciate per un periodo minimo di 3 giorni e, per l'allacciamento, dovrà essere pagata una tariffa di € 5,16 (cinqueeuro/16) + IVA per ogni apparecchiatura.

La Concessionaria potrà concedere sconti sulla quota giornaliera delle lampade occasionali per periodi superiori ai 7 giorni di installazione.

Art. 4 – Il contributo di allacciamento per nuova utenza di lampada eterna, fino all'apparecchio di proprietà dell'utente e compreso la fornitura della lampada è di € 9,49 (noveeuro/49) + IVA. Resta escluso dal contributo la fornitura di apparecchi decorativi e contenitori delle lampade, sia in bronzo che in qualsiasi altro materiale.

Per le cappelle gentilizie, sepolcreti, ecc., tale quota è considerata per l'adduzione dell'energia elettrica all'ingresso della cappella: per tutti i lavori interni ad essa, l'importo sarà convenuto di volta in volta tra privato e Concessionaria.

Art. 5 – L'abbonamento per lampade eterne si intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per egual periodo di tempo, per tacito consenso, a meno che l'abbonato non ne dia disdetta almeno un mese prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata diretta alla Concessionaria al suo domicilio legale, o presentata presso gli sportelli della Società aperti presso i Cimiteri. In mancanza di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'anno successivo.



COMUNE DI MILANO

S A I E S . r . l .
Via Manzoni, 57
21020 - Casciago (VA)
Tel. 0332 - 825311
Fax 0332 - 225511

Art. 6 – Gli utenti hanno l’obbligo di comunicare alla Concessionaria eventuali cambiamenti di indirizzo o di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di abbonamento annuale. In mancanza, la Concessionaria potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute, quali spese telefoniche, postali e di ricerca anagrafica presso il comune di residenza.

A garanzia dei propri crediti, la Concessionaria incasserà un deposito cauzionale fruttifero pari ad una annualità di abbonamento vigente. Detto deposito cauzionale verrà restituito all’utente, detratti eventuali crediti della Concessionaria per morosità e relative spese, al termine del contratto di abbonamento.

Art. 7 – Tutti i pagamenti devono essere effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata senza bisogno di alcun avviso di pagamento da parte della Concessionaria. Nel caso in cui la Concessionaria invii un avviso di pagamento o un modulo di conto corrente postale, le spese relative di spedizione saranno a carico dell’abbonato. Se, nei trenta giorni di tolleranza, l’abbonato non avrà ottemperato al pagamento, la Concessionaria potrà applicare una penale di ritardato pagamento di € 4,83 (quattroeuro/83) per ogni lampada; in caso di prolungata morosità può essere dichiarato risolto il contratto di abbonamento e la Concessionaria potrà sospendere la corrente senza preavviso alcuno e incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto di richiedere il credito eccedente il deposito stesso.

La Concessionaria avrà comunque diritto di richiedere il rimborso delle spese sostenute per i solleciti di pagamento vari e di ogni altra spesa relativa al recupero delle somme a suo credito.

In ogni caso, per avere diritto alla riattivazione del servizio, l’abbonato, oltre al saldo dovuto, dovrà pagare nuovamente le tariffe per il nuovo contratto e contributo di allacciamento.

Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti nelle modalità indicate dalla Concessionaria, ma all’atto della stipula del contratto, l’utente potrà convenire che i pagamenti abbiano luogo nel proprio domicilio: in questo caso la Concessionaria manderà un proprio incaricato o affiderà l’incarico ad agenzia specializzata, addebitando un diritto di accesso.

Sia gli incaricati della Concessionaria, che quelli di eventuale agenzia saranno muniti di tessera di riconoscimento. Per gli utenti che pagano al proprio domicilio, la scadenza del pagamento si intenderà dal momento dell’accesso nel caso in cui non sia possibile incassare la bolletta.

Art. 8 – Il pagamento, da parte dell’abbonato, del contributo di allacciamento e dei canoni di abbonamento, costituisce convalida e presa visione per conoscenza ed accettazione delle condizioni di abbonamento; il possesso della ricevuta del contributo di allacciamento costituisce quietanza.

Art. 9 – Per qualunque modificazione, trasferimento in altra tomba o disattivazione temporanea e successiva riattivazione richieste da un abbonato ad un impianto esistente, le spese relative saranno a suo carico.

Art. 10 – La Concessionaria non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di corrente, dipendenti dall’Ente fornitore, per danni causati da forze maggiori, guasti, riparazioni della rete per violenti uragani, incendi, ecc. In tutti gli altri casi, l’abbonato avrà diritto al risarcimento danni, previo reclamo alla Concessionaria.

Qualunque reclamo deve essere scritto ed indirizzato al domicilio della Concessionaria. L’abbonato non ha diritto di sospendere i pagamenti.

Art. 11 – Ogni altro accordo all’infuori del presente contratto deve risultare da apposita convenzione, firmata da ambo le parti. Le tariffe indicate nel presente Capitolato potranno subire aumenti in base a quanto previsto dall’art. 15 del Capitolato di concessione.